



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ROSSO, RONZULLI, DAMIANI, FAZZONE, LOTITO,
ZANETTIN e OCCHIUTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2023

Disposizioni in materia di limite di mandati per i sindaci dei comuni
fino a 3.000 abitanti

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 3 della legge 12 aprile 2022, n. 35, novellando l'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che disciplina la durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli e dispone in materia di limitazione dei mandati, ha disposto che i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possano svolgere fino a tre mandati consecutivi abrogando contestualmente il comma 138 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta « legge Delrio »), che riservava solo ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato.

Nonostante tale modifica, il limite dei mandati risulta essere comunque inadeguato per i piccoli comuni, dove spesso, anche a causa dello spopolamento in atto, risulta difficile reperire candidature, con conseguenze spesso disastrose e dagli esiti non preventi-

vabili, oltre a impedire l'amministrazione dell'ente locale da parte di un sindaco distintosi per particolare efficienza e capacità in favore di altro soggetto con minori qualità e capacità gestionali

In Italia sono 5.509 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che rappresentano il 69,70 per cento del numero totale dei comuni italiani, e 1.996 sono quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Occorre garantire a queste realtà di avere una rappresentanza locale e di evitare il rischio sempre più elevato di liste presentate da soggetti estranei alla comunità, permettendo, altresì, la continuazione del rapporto fiduciario tra elettori ed eletto instauratosi durante il governo del territorio.

Con il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, si intende sopprimere il vincolo al numero dei mandati per quanto riguarda i comuni fino a 3.000 abitanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il limite previsto dal primo periodo non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato ».

€ 1,00